

copia



COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 62
della Giunta Comunale

Oggetto: **SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitre dicembre** alle ore **17,30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale

Presenti i signori :

		Assenti	
		giust.	ingiust.
STENICO MAURO	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTONELLI MARCO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLOMBINI MATTEO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRISTELE PAOLO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STENICO BRUNA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Vice Segretario comunale della gestione associata Signor Sartori dr. Marco.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **STENICO dr.MAURO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.183 - I c – Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino -A.A.)
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **30.12.2019** all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Addì, **30.12.2019**

IL VICE SEGRETARIO
f.to Sartori dr. Marco

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

Premesso che la legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

Atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

Vista la LP 14/2014 e s.m., con la quale è stata istituita l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.M.U.P. e T.A.S.I., mentre rimane invariata la disciplina della T.A.R.I.;

Considerato che il Comune di Fornace da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e ss.mm.ii.;

Atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 sarà regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Atteso che la Giunta provinciale, in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.P. 5/1998 *“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”* e ss.mm. ha competenza in ordine all'approvazione del modello tariffario relativo alla cosiddetta tariffa di igiene ambientale;

Rilevato infatti che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 2267 del 19.10.2007, n. 3302 del 19.12.2008, n. 2540 del 23.10.2009, n. 2686 del 26.11.2010, n. 2889 del 23.12.2011, n. 2598 del 30.11.2012, n. 2805 del 30.12.2013 e da ultimo con deliberazione n. 2249 del 15.12.2014 *“Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dal 01.01.2015, della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche”*, assunta d'Intesa con il Consiglio

delle Autonomie locali, è stato adottato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 8 L.P. 14 aprile 1998, n. 5, il quale cessa i propri effetti il giorno 31 dicembre 2019;

Ritenuto opportuno adottare, in via transitoria, il “regolamento tariffario provinciale”, come individuato al precedente paragrafo, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 24/03/2014 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29/12/2014, n. 42 del 29/12/2016 e n. 31 del 28/11/2017;

Rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

Visto il Piano finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al budget 2020, nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 17.12.2019, e la proposta tariffaria assunta a prot. com.le n. 6561 del 19/12/2019;

Preso atto che il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito redatto da AMNU SpA, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l'esercizio del controllo analogo della società AMNU SpA con verbale n. 3 di data 17.12.2019;

Considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2020 è così quantificato:

Descrizione	Piano Finanziario Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.044.667,49	12.242,25
Costi variabili (€)	2.153.490,00	0,00
Totale (€)	6.198.157,49	12.242,25

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito tal regolamento di contabilità;

Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 53 del del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. di prendere atto del Budget 2020 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da AMNU S.p.A., allegati dimessi agli atti;
2. di approvare per l'anno 2020 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente la raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,083 Euro/litro**

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale **0,005 Euro/litro**

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	QF	QCsl	Tariffa
Componenti 1	27,93	7,79	35,72
Componenti 2	50,28	14,02	64,30
Componenti 3	64,25	17,91	82,16
Componenti 4	83,80	23,36	107,16
Componenti 5	100,56	28,03	128,59
Componenti 6	114,53	31,92	146,45

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Categoria	QF	QCsl	Tariffa
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4891	0,0771	0,5662
02.Cinematografi e Teatri	0,3139	0,0495	0,3634
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4380	0,0690	0,5070
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,6424	0,1012	0,7436
05.Stabilimenti Balneari	0,4672	0,0736	0,5408
06.Esposizioni, Autosaloni	0,3723	0,0587	0,4310
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,1972	0,1886	1,3858
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,7884	0,1242	0,9126
09.Case di Cura e Riposo	0,9125	0,1438	1,0563
10.Ospedali	0,9417	0,1484	1,0901
11.Uffici, Agenzie, Studi Professionali	1,1096	0,1748	1,2844
12.Banche e Istituti di Credito	0,4453	0,0702	0,5155
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,0293	0,1622	1,1915
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,3140	0,2070	1,5210
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,6059	0,0955	0,7014
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,2994	0,2047	1,5041
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,0804	0,1702	1,2506
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,7519	0,1185	0,8704
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,0293	0,1622	1,1915
20.Attività Industriali con Capannoni Produzione	0,6716	0,1058	0,7774
21.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,7957	0,1254	0,9211
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric	7,0299	1,1075	8,1374
23.Mense, Birrerie, Amburgherie	5,5699	0,8775	6,4474
24.Bar, Caffè, Pasticcerie	4,5917	0,7234	5,3151
25.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,0148	0,3174	2,3322
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	1,9053	0,3002	2,2055
27.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	8,2417	1,2984	9,5401
28.Ipermercati generi misti	2,0002	0,3151	2,3153
29.Banchi Mercato generi alimentari	5,0516	0,7958	5,8474
30.Discoteche, Night Club	1,3943	0,2197	1,6140

- di approvare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di € **0,239** al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in **20 litri** il

volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza come previsto all'art. 20, comma 2;

4. di confermare per l'anno 2020 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € **0,015 al litro** oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2020 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € **0,026 al litro** + I.V.A. 10%;
6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
7. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in **80** il numero minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato per persona da addebitare a ciascuna utenza;
8. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in **12** il numero minimo annuo di svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettrica) da addebitare a ciascuna utenza; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato un contenitore da 80 litri;
9. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in € **5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in € **2,5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche e per locali ed aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc. fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni;
11. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado non compresi nella precedente lettera a) del comma 1, nella misura dell'80% della parte fissa della tariffa;
12. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, nel pagamento delle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessuti sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) rapportata al periodo di utilizzo per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica. Tale sostituzione è estesa anche alle unità che ospitano famiglie composte da almeno un soggetto compreso tra 0 e 2 anni residenti nel territorio comunale. La sostituzione del Comune sarà pari ad € 40,00 (quaranta) per ogni nucleo familiare che

possiede i requisiti richiesti e non è cumulabile in caso di più soggetti interessati essendo fruibile per n. 1 soggetti per famiglia;

13. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. d) la sostituzione del Comune nel pagamento relativo ad utenze intestate a nuclei familiari che abbiano un numero di componenti uguale o superiore a 5 a condizione che negli stessi siano presenti almeno due minorenni. La sostituzione del Comune sarà pari ad € 20,00 (venti) per ogni nucleo familiare che possiede i requisiti previa richiesta da presentare direttamente ad AMNU SpA o presso gli uffici comunali;
14. di far fronte con appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2020 agli interventi del Comune di cui al punto 10 – 11 e 12 e 13 della presente deliberazione;
15. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ad AMNU S.p.A.;
16. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art.183, comma 5 Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 o , in alternativa,
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 Allegato 1 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Stenico dr.Mauro

IL VICE SEGRETARIO
f.to Sartori dr.Marco

Copia conforme all'originale,

li, 30.12.2019

IL VICE SEGRETARIO
Sartori dr. Marco

- Dichiarata immediatamente eseguibile a 'sensi dell'art.183, comma 4 Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. con decorrenza dall'approvazione della presente.

IL VICE SEGRETARIO
Sartori dr. Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del comune (www.albotelematico.tn.it/bacheca/fornace/) per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva a' sensi dell'art.183, comma 3 Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

IL VICE SEGRETARIO
Sartori dr.Marco

- La presente viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.183, comma 2 Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..